

# COMUNE DI MISTERBIANCO

*Città Metropolitana di Catania*

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870



## REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ai sensi dell'art.11, D.L. 24/04/2017, n.50 convertito, con modificazioni, nella L. 21/06/2017, n.96

Approvato con Deliberazione di C.C. n.35 del 03 agosto 2017

### **INDICE**

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>pag. 2</i>
Art. 2	<i>Oggetto della definizione agevolata e importi dovuti</i>	<i>pag. 2</i>
Art. 3	<i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	<i>pag. 3</i>
Art. 4	<i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di definizione agevolata</i>	<i>pag. 3</i>
Art. 5	<i>Perfezionamento della definizione agevolata e modalità di pagamento</i>	<i>pag. 3</i>
Art. 6	<i>Sospensione dei termini processuali</i>	<i>pag. 4</i>
Art. 7	<i>Disposizioni finali e transitorie</i>	<i>pag. 4</i>

### **ALLEGATO**

1) *Istanza di adesione alla definizione agevolata di lite fiscale pendente*

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, disciplina la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, di cui è parte il Comune di Misterbianco.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Responsabile del procedimento» si intende il Dirigente del 4° Settore Funzionale "Entrate Tributarie Locali".

## **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata e importi dovuti**

1. Sono definibili le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Misterbianco **entro il 24 aprile 2017** e per le quali, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

- a) il tributo, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
- b) gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, pari al quattro per cento, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella di pagamento impugnata; nel caso di impugnazione di ingiunzione fiscale emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, gli interessi sono dovuti, per il medesimo periodo, nella misura del tasso d'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.

3. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

4. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 01 dicembre 2016, n. 225, nonché quelli dovuti per effetto della definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, di cui al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2017.

5. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

6. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

### **Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta, **entro il 30 settembre 2017**, per ciascuna controversia autonoma, una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

2. L'istanza, da redigersi sull'apposito modello (vedasi allegato 1) reso disponibile sul sito internet istituzionale nel termine di dieci giorni dall'approvazione del presente regolamento, è notificata al responsabile del procedimento a mezzo raccomandata A/R, tramite posta elettronica certificata (PEC) o consegnata a mani.

### **Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di definizione agevolata**

1. Il Responsabile del procedimento comunica, con atto motivato, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza **entro sessanta giorni** dal ricevimento della stessa.

2. L'eventuale diniego della definizione va notificato con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

3. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

### **Articolo 5 - Perfezionamento della definizione agevolata e modalità di pagamento**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento **entro il 30 settembre 2017** degli importi dovuti, secondo quanto disciplinato dal presente articolo.

2. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti, ai sensi del precedente articolo 2, non superano duemila euro. Per gli importi superiori a duemila euro, il pagamento è effettuato come di seguito specificato:

- a) il 40 per cento degli importi dovuti deve essere versato **entro il 30 settembre 2017**;
- b) il restante 60 per cento degli importi dovuti è rateizzabile fino a dodici rate mensili, con la **prima rata da versare entro il 30 novembre 2017** e ultima rata **entro e non oltre il 31 ottobre 2018**.

In tale ipotesi, si applicano gli interessi di rateazione nella misura del saggio legale maggiorato di tre punti percentuali.

4. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in caso di mancato pagamento di somme rateizzate.

#### **Articolo 6 - Sospensione dei termini processuali**

1. Le controversie definibili **non sono sospese**, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui al presente regolamento. In tal caso, il processo è sospeso **fino al 10 ottobre 2017**. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso **fino al 31 dicembre 2018**.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo **fino al 30 settembre 2017**.

#### **Articolo 7 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento, adottato entro il termine fissato dall'art. 11, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

2. Il Comune, entro dieci giorni dall'approvazione, dà notizia dell'adozione del presente regolamento e mette a disposizione la relativa modulistica mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.

3. Per quanto non regolamentato, restano applicabili le disposizioni di cui all'art. 11, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

### **Allegato 1**

*Istanza di adesione alla definizione agevolata di lite fiscale pendente*